.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere relatore
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61022** del registro di segreteria;

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania n. 399/2023, depositata in data 26 giugno 2023 e notificata il 28 giugno 2023;

promosso da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Patrizia Ciacci, c.f.:

CCCPRZ58P64F839R; e Clementina Pulli, c.f.: PLLCMN62C55E506T; elettivamente domiciliato con i suoi difensori in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale del medesimo Istituto;

-appellante-

contro

xx, in proprio e quale erede del sig. xx, nata ad xx e residente in xx, C.F.: xx, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Caldarelli, pec: m.caldarelli@avvocatinocera-pec.it, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scafati (SA), alla via Leonardo da Vinci n. 5, Galleria Aurora.

-appellata-

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 1° luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessia Spirito - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana - l'avv. Andrea Botta, su delega orale dell'Avv. Clementina Pulli, in rappresentanza dell'appellante INPS; l'avv. Massimo Silvestri, su delega scritta dell'avv. Massimiliano Caldarelli, per l'appellata xx;

Ritenuto in

FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, volto al riconoscimento del diritto della medesima alla corresponsione della pensione privilegiata indiretta, V cat., tab. A, d. P.R. n. 834/1981, quale vedova superstite del sig. xx, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche arretrate, nonché con vittoria delle spese di lite.

2. Il Giudice adito ha accolto il ricorso, così esprimendosi: " (…) *La vexata quaestio sottoposta all'odierno vaglio giudiziale concerne, principalmente, l'ambito applicativo dell'art. 6 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, (c.d. riforma Monti/Fornero) che, in relazione ai pubblici dipendenti civili abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.*

Tuttavia, detta abrogazione non trova applicazione con riferimento ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa (06.12.2011), ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda amministrativa (o laddove la stessa risulti pendente) e, infine, ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi anteriormente ad essa.

Per quanto concerne le pensioni privilegiate, detti termini sono per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, individuati in cinque anni dalla cessazione dal servizio, mentre laddove vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio, in costanza di attività lavorativa, non sussiste alcun termine ai sensi dell'art. 169 d.p.r. n. 1092/73.

***2.** Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea merita accoglimento per la sussistenza di tutti i requisiti di legge sia in capo alla ricorrente, xx, che al proprio coniuge e dante causa, xx, ai fini dell'attribuzione del beneficio pensionistico invocato innanzi a questa Corte.*

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS, il xx attivò, con apposita istanza dell'08.07.2002, il procedimento amministrativo di accertamento della dipendenza da fatti di servizio per un'invalidità (infarto miocardio acuto), insorta in costanza di servizio l'01.02.2002, ai fini della concessione sia

dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata ordinaria.

Tale istanza venne, dunque, presentata in epoca antecedente al 06.12.2011, con conseguente esenzione dalla abrogazione dell'istituto pensionistico invocato, ancorché l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio avvenne soltanto in data 20.05.2015 (con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15) con decorrenza 01.02.2002.

Inoltre, a seguito del decesso del coniuge, avvenuto in costanza di servizio il 07.11.2018, l'attuale ricorrente, in qualità di suo erede, inoltrò all'INPS, dopo meno di tre mesi, in data 29.01.2019, domanda amministrativa di pensione privilegiata ordinaria indiretta, V cat., tab. A, d.p.r. n. 834/1981.

Dunque, tale domanda, fondata sull'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità a carico del coniuge, risulta essere stata tempestivamente presentata entro il quinquennio di legge decorrente dall'interruzione del servizio che coincide, appunto, con la morte del xx. (...).

Ritiene, poi, questo Giudice che, in base alla documentazione in atti - tra cui CTU del 18.03.2011 e sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15, del 20.05.2015, la cessazione dal servizio per morte del xx, avvenuta il 07.11.2018, ancorché successiva all'insorgere dell'invalidità in data l'01.02.2002, ne sia, con ragionevole probabilità, conseguenza diretta ed immediata sotto il profilo causale, contrariamente a quanto affermato dall'INPS".

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS, articolando i seguenti motivi di gravame:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 153 del codice di giustizia contabile – mancanza di domanda amministrativa.

Con tale motivo l'appellante INPS ha invocato l'inammissibilità del ricorso

introduttivo ai sensi dell'art. 153 c.g.c. argomentando che è incontestato che l'unica domanda amministrativa presentata dal marito della sig.ra xx nel luglio 2002 fu un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la concessione del solo beneficio dell'equo indennizzo; che la regola posta dal richiamato art. 153 c.g.c. impone una rigida simmetria tra quanto richiesto in sede processuale e quanto previamente richiesto in via amministrativa e che non è possibile individuare eccezioni a tale principio in relazione alla "*futura domanda di concessione di pensione privilegiata*".

- Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 241/2011.

Con tale motivo, ha sostenuto l'erroneità della sentenza gravata nel punto in cui la medesima ha statuito la non applicazione all'ipotesi oggi al vaglio dell'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211/2011 argomentando che *"(...) quand'anche volessimo considerare 'evento della morte" conseguenza diretta della medesima patologia che aveva già dato luogo al riconoscimento passato della causa di servizio - comunque non rientra in alcuna delle ipotesi di regime transitorio previste dalla invocata normativa, che travolge dal 6 dicembre 2011 (data della sua entrata in vigore) l'istituto della pensione privilegiata.*

La posizione del dante causa della odierna ricorrente non si può infatti ricomprendere: - tra le categorie di personale (sicurezza, difesa, soccorso pubblico) per le quali l'istituto della pensione di privilegio ancora sussiste, trattandosi di diversa attività di lavoro (il xx dipendeva dalla Asl in qualità di medico psichiatra); - né tra i procedimenti ancora "in corso" alla data del 6 dicembre 2011, in quanto ciò che rileva per la norma è un "procedimento

amministrativo in corso" per la concessione della pensione privilegiata, che, all'epoca, non poteva sussistere in quanto l'interessato svolgeva ancora attività di servizio (ha lavorato sino al novembre 2018 e non aveva ancora presentato la domanda per l'ottenimento della pensione di privilegio).

Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza epigrafata, con conseguente declaratoria del diritto dell'INPS a ripetere quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese.

4. Con atto depositato in data 9 giugno 2026 ha depositato memoria difensiva la difesa dell'odierna appellata contestando la fondatezza di entrambi i motivi di gravame, concludendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità dell'appello perché non motivato e generico in violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito per il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione all'avvocato difensore dichiaratosi procuratore antistatario.

5. Alla pubblica udienza del 1° luglio 2026, udite le conclusioni delle parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.In via preliminare deve essere vagliato il primo motivo di gravame, vertente sulla asserita violazione del disposto dell'art. 153, c.1, lett. b) per difetto di domanda amministrativa in ordine alla pensione privilegiata.

Risulta agli atti che la sig.ra xx ha inoltrato domanda amministrativa per l'ottenimento di pensione privilegiata indiretta a far data dal 29 gennaio 2019,

a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, inoltrata dal defunto coniuge con domanda in data 8 luglio 2002.

A seguito del decesso del coniuge, avvenuto in costanza di servizio il 7 novembre 2018, la vedova, in qualità di erede, ha avviato l'*iter* amministrativo per l'ottenimento della pensione indiretta, V cat., tab. A, d.P.R. n.834/1981, dopo meno di tre mesi, in data 29 gennaio 2019.

Tanto è sufficiente per ritenere integrata la condizione pretesa dalla norma invocata circa la sussistenza, in capo all'odierna appellata, della *legitimatio ad causam*, volta al riconoscimento del diritto soggettivo a un trattamento pensionistico, azionato *iure proprio*, non rilevando in senso ostativo all'ammissibilità del ricorso la circostanza che il coniuge non avesse azionato domanda amministrativa per il proprio trattamento pensionistico (pensione diretta di privilegio) e ritenuto che costituisce questione di merito, vertente sul diverso rapporto pensionistico con la vedova superstite, la spettanza dell'invocato trattamento indiretto di privilegio.

Pertanto, il motivo di doglianza non è fondato e deve essere rigettato.

1.2 Sempre in via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione difensiva formulata dall'odierna appellata, secondo cui l'appello dispiegato dall'INPS deve essere dichiarato inammissibile perché non motivato, in violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c.

Invero, ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 190 c.g.c., omologo dell'art. 434 c.p.c., l'appello " *(...) deve essere motivato*" e "*deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende*

appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Ciò premesso, osserva come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta, ma nel senso che essi, oltre a delimitare il *quantum appellatum*, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche a un' indispensabile funzione argomentativa, consistente nell'illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico/giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza (vd. Sez. III App. n. 223/2022 e n.144/2026).

Ora, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio di gravame emerge una compiuta critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, nonché le ragioni per cui se ne richiede il riesame.

Pertanto, la doglianza non è fondata e non merita accoglimento.

2. Passando al merito, osserva il Collegio che il *thema decidendum* attiene alla corretta interpretazione e attuazione delle previsioni recate dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (c.d. riforma Monti/Fornero) come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.1 Dispone l'art. 6 ("*Equo indennizzo e pensioni privilegiate*"): *Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non*

si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

La disciplina sul procedimento amministrativo volto all'ottenimento della pensione privilegiata è, a sua volta, posta dagli artt. 163 e ss. del d.P.R. 29 dicembre 1973/1092.

Per quel che qui interessa, l'art. 167 ha previsto che "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

Il successivo art. 169, 1 c. ha, inoltre, disposto che "*La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte*".

Dalla lettura delle norme è dato rilevare che , a decorrere dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della normativa di riforma), risultano abrogati gli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio.

La normativa ha previsto delle eccezioni che rappresentano una disciplina transitoria per assicurare la corretta entrata in vigore della legge a regime.

Sono, infatti, fatti salvi i procedimenti ancora in corso alla data del 6 dicembre

2011, quelli (e solo quelli) per i quali non sia scaduto il termine di presentazione della domanda e quelli per i quali sia prevista l'attivazione di ufficio per gli eventi accaduti prima dell'entrata in vigore della legge.

Il punto nodale della questione che oggi ne occupa attiene al regime transitorio contestualmente introdotto dalla sopracitata riforma abrogativa.

Secondo il Giudice di prime cure, poiché il xx attivò, con istanza dell'8 luglio 2002, il procedimento amministrativo di accertamento da fatti di servizio per un'invalidità (infarto miocardio acuto), insorta in epoca antecedente al 6 dicembre 2011, ancorché l'accertamento giudiziale di accertamento della dipendenza da causa di servizio avvenne soltanto, con sentenza del tribunale di Salerno n. 1922/15 in data in data 20 maggio 2015, con decorrenza 1 febbraio 2002, risulterebbe integrato il requisito previsto dalla norma all'esame per l'operatività della deroga, ovvero la ricorrenza di "un procedimento amministrativo in corso".

Inoltre, la circostanza che la vedova abbia presentato domanda per l'ottenimento della pensione di privilegio meno di tre mesi dopo il decesso del coniuge consentirebbe di ritenere rispettato l'ulteriore requisito, previsto ai fini della valutazione di tempestività della proposizione della domanda di privilegio per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, posto dall'art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 in cinque anni dalla cessazione del servizio.

2.2 Il Collegio non ritiene condivisibile tale opzione esegetica.

In primo luogo, osserva il Collegio che una corretta interpretazione del richiamato compendio normativo induce a ritenere che nel novero dei procedimenti in corso utili ai fini della concessione della pensione di privilegio non possano farsi rientrare quelli per cui sia stata già riconosciuta la dipendenza

di infermità da causa di servizio ai diversi fini del riconoscimento della spettanza del trattamento dell'equo indennizzo.

Sul punto, invero, è già stato chiarito che equo indennizzo e pensione privilegiata sono istituti differenti in quanto l'equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego, dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione privilegiata è un istituto previdenziale, che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d'impiego.

E invero "*Il diritto a pensione, nel caso in cui non via sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto. Se ancora il diritto non è sorto non può iniziare a decorrere, né venire a scadenza, alcun termine di presentazione della domanda. Il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo non può ex se rilevare quale procedimento in corso, ai fini di un procedimento che non può dirsi esistente mancando il diritto che è finalizzato a garantire. Le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più.* (vd. Sez. App. Reg. Siciliana n. 26/A/2017, Sez. II App. n. 268/2018).

I riferiti arresti risultano coerenti con i principi di recente ribaditi dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 37 del 23 marzo 2026, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sollevata dalla sezione

giurisdizionale regionale della Campania con ordinanze nn. 100 e 101 del 7 aprile 2025, seppur in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La sentenza, dopo aver chiarito che in tema di pensione privilegiata l'elemento della cessazione è essa stessa presupposto della stessa fattispecie costitutiva, ha richiamato un proprio precedente con cui aveva già escluso che "*l'eliminazione della pensione privilegiata, «attuata nell'ambito di un graduale disegno di armonizzazione», nell'esercizio dell'ampia discrezionalità della quale il legislatore dispone nel regolare la transizione da un regime a un altro, contrasti con il principio di ragionevolezza, "principio di sistema", chiamato a orientare le scelte [legislative] in materia previdenziale» (Corte cost. n.20/2018)*".

E ancora "*In tale ottica, infatti, l'estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, (...), comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire «secondo un percorso graduale» (sentenza n. 20 del 2018)".* (in termini, Sez. App. Reg. Siciliana n. 16/A/2026).

2.3 Tornando al caso odierno, la posizione del dante causa della odierna appellata non si può ricomprendere: - tra le categorie di personale (sicurezza, difesa, soccorso pubblico) per le quali l'istituto della pensione di privilegio ancora sussiste, trattandosi di diversa attività di lavoro (il xx dipendeva dalla Asl in qualità di medico psichiatra); - né tra i procedimenti ancora "in corso" alla data del 6 dicembre 2011, in quanto ciò che rileva per la norma è un

"procedimento amministrativo in corso" per la concessione della pensione privilegiata, che, all'epoca non poteva sussistere in quanto l'interessato svolgeva ancora attività di servizio.

Per converso, come condivisibilmente dedotto dall'INPS, dalla lettura delle richiamate disposizioni si evince che le infermità denunciate ed accertate, anche se riconosciute dipendenti da causa di servizio, non determinano di per sé diritto a pensione di privilegio se non comportano l'anticipata cessazione dal servizio per intervenuta impossibilità a prestarlo e il concretizzarsi delle condizioni – per l'appunto la cessazione del rapporto di lavoro - per l'insorgere del diritto al godimento del trattamento di quiescenza.

E infatti è incontestato che alla data del 6 dicembre 2011 il dott. Caiazza fosse ancora in servizio alle dipendenze dell'ASL e non avesse presentato alcuna domanda di pensione privilegiata.

In secondo luogo, non può nemmeno valorizzarsi, come ritenuto dal Giudice di prime cure, il fatto che il dott. Caiazza avesse proposto domanda per il futuro riconoscimento del diritto a pensione.

Anche la circostanza, prospettata dalla difesa dell'appellata e positivamente vagliata dalla sentenza gravata, secondo cui alla data del 6 dicembre 2011 (di entrata in vigore dell'abrogazione) non fosse *"ancora scaduto il termine di presentazione della domanda"* di pensione privilegiata non è pertinente rispetto alla questione dell'applicabilità del regime transitorio per la stessa ragione, sopra evidenziata, che nessun diritto a pensione diretta in capo al Caiazza esisteva a quella data e che non può, ora per allora, ritenersi fungibile con tale adempimento, ripetesi, mai incardinato dal *de cuius*, la domanda presentata dalla vedova superstite dopo l'evento del decesso.

Parimenti è a dirsi ove si abbia riguardo a eventuali domande di futura concessione del trattamento di privilegio che, come dedotto dalla difesa della vedova xx, il dott. Caiazza ebbe a presentare nel 2002 a seguito dell'infermità occorsagli (infarto acuto del miocardio) mentre prestava servizio come medico di guardia, contestualmente alla domanda di accertamento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio, in quanto si tratta di domande proposte nella vigenza di istituti e in un contesto normativo irrimediabilmente travolti dalla riforma abrogativa successivamente introdotta con le disposizioni del 2011.

In definitiva, non può accedersi alla tesi della appellata, accolta dal Giudice di prime cure, secondo cui la dipendenza da causa di servizio, accertata in capo al defunto coniuge, possa costituire antecedente rilevante e apprezzabile ai fini dell'applicazione della normativa transitoria recata dall'art. 6 d.l. n. 201/2011 per la duplice ragione che 1) all'epoca dell'ottenimento dell'equo indennizzo in costanza di rapporto lavorativo nessun diritto a pensione, ordinaria o privilegiata, esisteva in capo al dott. xx , mentre, 2) al momento della proposizione dell'istanza da parte della vedova superstite, la circostanza fattuale presa in considerazione dalla detta normativa per l'ultravigenza dell'istituto della pensione privilegiata, ovvero la sussistenza di un procedimento amministrativo volto all'ottenimento della pensione di previlegio "in corso" alla data di entrata in vigore della norma, ovvero al 31 dicembre 2011, non poteva più verificarsi, non potendo ritenersi fungibile il diverso e autonomo procedimento amministrativo *ex novo* instaurato dalla vedova nel 2019, dopo l'avvenuto decesso.

Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, la fattispecie di causa non rientra in alcune delle ipotesi di regime transitorio contemplate dalla

suddetta norma.

3.Pertanto, l'appello è fondato e merita accoglimento, e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza n. 399/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania.

Le spese di lite si liquidano in favore dell'INPS come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61022,** accoglie l'appello, con integrale riforma della sentenza in epigrafe annotata.

Le spese, in favore dell'INPS, si liquidano in euro 1.500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana	Dott.ssa Giuseppina Maio
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 13/10/2026

Il Dirigente

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 13/10/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 13/10/2026